

**Rep. 28692**

**STATUTO**

**racc. n. 10373**

Sommario:

(ART.1) COSTITUZIONE / DENOMINAZIONE

(ART.2) PREMINENZA DELL'INTERESSE MUTUALISTICO

(ART.3) OGGETTO SOCIALE

(ART.4) PROFILI EMINENTI DELL'ATTIVITÀ SOCIALE

(ART.5) SEDE SOCIALE

(ART.6) DURATA DELLA SOCIETÀ

(ART.7) CAPITALE SOCIALE / DIRITTO DI VOTO

(ART.8) STRUMENTI FINANZIARI

(ART.9) OBBLIGAZIONI

(ART.11) AUMENTI DI CAPITALE

(ART.12) RECESSO DEL SOCIO

(ART.13) ESCLUSIONE DEL SOCIO

(ART.14) AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

(ART.15) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

(ART.16) LINEE GUIDA FINANZIARIE

(ART.17) ASSEMBLEE

(ART.18) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

(ART.19) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

(ART.20) ASSEMBLEE DI SECONDA E ULTERIORE CONVOCAZIONE

(ART.21) ASSEMBLEA TOTALITARIA

(ART.22) ASSEMBLEA ORDINARIA: QUORUM COSTITUENTE

(ART.23) ASSEMBLEA STRAORDINARIA: QUORUM COSTITUENTE

(ART.24) RINVIO DELL'ASSEMBLEA

(ART.25) RAPPRESENTANZA SOCI IN ASSEMBLEA: LE DELEGHE

(ART.26) ABROGATO

(ART.27) PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE: SVOLGIMENTO LAVORI

(ART.28) ASSEMBLEE SPECIALI

(ART.29) ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

(ART.30) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

(ART.31) CASI PARTICOLARI DI ASSEMBLEA

(ART.32) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

(ART.33) SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

(ART.34) QUORUM DELIBERANTI

(ART.35) ORGANO AMMINISTRATIVO

(ART.36) NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CDA

(ART.37) POTERI E DOVERI DEL CDA

(ART.38) EMOLUMENTI PER CDA E DIRETTORI

(ART.39) STATUS DI COMPONENTE DEL CDA

(ART.40) COLLEGIO SINDACALE

(ART.41) BILANCIO

(ART.42) UTILI / INTERESSE MUTUALISTICO

(ART.43) SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

(ART.44) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

(ART.1) COSTITUZIONE / DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi dell'articolo n.2615/ter del Codice Civile una società consortile per azioni denominata "CONSANT SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI".

La Società Consortile potrà, a tutti gli effetti di Legge, utilizzare la denominazione abbreviata "CONSANIT ScpA", senza vincoli di rappresentazione grafica.

Si precisa che "CONSANIT SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI", e "CONSANIT SCPA" sono marchi di impresa di esclusiva proprietà della società sia in formato testo che in ogni forma di rappresentazione grafica.

#### (ART.2) PREMINENZA DELL'INTERESSE MUTUALISTICO

Al fine preminente che intendono realizzare i soci della Società Consortile è quello mutualistico indicato nel Codice Civile.

Pertanto la società consortile è fondata sull'esplicito e propeudeutico intento di realizzare una nuova iniziativa produttiva di servizi integrata con la fornitura ottimizzata di beni, in un contesto di alto profilo qualitativo e di massima funzionalità organizzativa.

Infatti la caratteristica qualificante ed essenziale della Società Consortile è insita nella organizzazione con criteri di mutualità di una rete di imprese assecondata da una logistica e da una assistenza continuativa e permanente di particolare pregio professionale, messa a disposizione della Società Consortile con intenti mutualistici da tutti i Soci partecipanti alla Società Consortile stessa e/o da loro imprese controllate e/o collegate ovvero da essi Soci aventi causa per qualsivoglia titolo e/o ragione dichiarato legittima dall'Organo Ammi-

nistrativo della Società.

Il network delle imprese Socie partecipanti alla Società Consortile è funzionale alla ottimizzazione, con criteri innovativi di attenzione al bilancio globale, della offerta del Sistema Sanitario Nazionale ovvero altro Ente e/o Azienda dedicata al presidio sanitario del territorio, ed è distribuito con adeguata uniformità su tutto il territorio della Regione Puglia e della Regione Basilicata, con possibilità di estensione alle Regioni viciniori.

Il network di imprese Socie partecipanti alla Società Consortile opera nel settore della sanità, delle attività ad esso settore similari, in un contesto interdisciplinare di alta integrazione organizzativa caratterizzata da più ordini di meritevoli ragioni mutualistiche.

La società consortile potrà avere opportunità di presenza organizzata in tutte le Regioni della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea in relazione ad accordi di collaborazione e/o di reciprocità mutualistica con altre imprese di alto profilo, ovvero altri network di imprese del settore, comunque organizzate.

La società consortile si propone di effettuare con approccio innovativo forniture di beni, attrezzature e servizi ed attività di corollario quali ad esempio le opportunità innovative per l'utenza, gli Enti Territoriali e/o le Aziende Sanitarie in tema di finanza di progetto e di pianificazione, gestione e

finanziamento dei crediti di fornitura,

Pertanto vi è un diretto nesso causale tra la costituzione della società ed il proposito di realizzare una nuova iniziativa produttiva di studi, ricerche, progetti, servizi, finalizzati alla ottimizzazione della filiera di formazione della massima efficacia, efficienza e rispondenza ottimizzata dell'offerta sanitaria alle esigenze e priorità della domanda nel settore della sanità.

Pertanto la società consortile potrà realizzare investimenti nel settore della ricerca con elaborazione di piani strategici e linee guida di management e di compatibilità del Break Even Point nella fornitura integrata di beni e correlati servizi di alto profilo qualitativo, con particolari attenzioni al vantaggio della economicità del bilancio globale di ogni singola offerta sanitaria esistente o da realizzare.

La capacità di elaborazione dei detti piani di qualificazione innovativa dell'offerta e di gestione efficace della comunicazione, sono pre-condizioni significative per la partecipazione alla Società Consortile e pertanto ad Essa potranno essere ammesse unicamente imprese qualificate da una presenza ed uno specifico Know-How aziendale, diffuse e/o note sul Territorio.

Tali qualificate imprese indirizzeranno il loro intento consortile nella effettiva volontà di mettere in rete le proprie capacità per un obiettivo raggiungibile in un contesto associativo fortemente orientato a principi di ben motivata mutua-

lità.

In tale contesto le imprese Socie partecipanti alla Società Consortile si impegnano ad uniformare i propri indirizzi imprenditoriali e gestionali di medio lungo periodo in modo da non collidere con i meritevoli fini perseguibili unicamente in un ambito associativo ben strutturato, l'unico possibile per attivare il cambiamento orientato verso uno sviluppo globalmente sostenibile dell'offerta sanitaria in un contesto di favore per la collettività beneficiaria dei vantaggi competitivi derivanti da una reale presenza sul territorio ad alti livelli di qualità, comprovati anche da adeguata qualità curriculare di ogni singolo componente e dell'intera struttura imprenditoriale dei Soci partecipanti alla Società Consortile, attestata di norma anche dalla partecipazione alla Associazione dei Fornitori Ospedalieri della Regione Puglia.

#### (ART.3) OGGETTO SOCIALE

La Società ha quale oggetto il fine previsto dall'articolo 2602 del Codice Civile e con le modalità precisate nel precedente articolo 2, svolgerà la propria gestione caratteristica in due aree di attività connesse tra loro senza alcuna gerarchia di priorità in quanto poste su un medesimo piano di pari rilevanza operativa, oltrechè di pubblico interesse.

La prima area di attività caratteristica è quella della commercializzazione ottimizzata di beni e servizi per gli operatori del settore della sanità, ovvero quale sub-fornitore di

grandi acquirenti e/o utenti in grande posti all'interno della filiera sanitaria.

L'intento caratterizzante della società è quella di realizzare con approccio innovativo e finalità di ottimizzazione del bilancio globale, nel settore della sanità e delle attività similari, servizi di alto profilo qualitativo e di massima funzionalità organizzativa, assecondati da una capacità progettuale, logistica e da una assistenza continuativa e permanente di particolare pregio professionale, distribuita con adeguata uniformità su tutto il territorio della Regione Puglia e della Regione Basilicata, con possibilità di estensione alle Regioni viciniori.

La società consortile potrà avere opportunità di presenza organizzata in tutte le Regioni della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea in relazione ad accordi di collaborazione di qualsivoglia tipologia e/o di reciprocità mutualistica con altri network di imprese del settore comunque organizzate.

La società potrà svolgere la detta attività di concerto, unitamente ed in correlazione alle forniture di beni ed attrezzature ed ad ogni altra attività di corollario quali ad esempio quelle insite nella gestione finanziaria dei progetti e delle forniture consortili.

Pertanto la Società Consortile potrà attivare tutte le opportunità innovative per l'utenza, gli Enti Territoriali e/o le Aziende Sanitarie in tema di finanza di progetto nonché di

pianificazione e gestione delle altre attività e funzioni strategicamente correlate.

La società ha il proposito di realizzare una nuova iniziativa produttiva di studi, ricerche, progetti, servizi, finalizzati alla ottimizzazione della filiera dei servizi sanitari al fine della attivazione e di formazione stabile della massima efficacia, efficienza e rispondenza ottimizzata dell'offerta alle esigenze e priorità della domanda nel settore della sanità, con elaborazione della pianificazione strategica e delle linee guida di management e compatibilità del Break Even Point di ogni singolo progetto nella fornitura integrata di beni e correlati servizi di alto profilo qualitativo con particolari attenzioni al reale e documentato vantaggio di breve, medio e lungo periodo della economicità del bilancio globale di ogni singola offerta sanitaria realizzata.

E' parte caratterizzante della realizzazione dell'oggetto sociale la applicazione sistematica di uno specifico Know-How quale sintesi delle conoscenze e della capacità imprenditoriali dei Soci partecipanti alla Società Consortile, consentendo alle opportunità del mercato globale di essere razionalmente riverberate sul Territorio della regione Puglia grazie ad una presenza capillare di centri di attività qualificati da capitali interni di estrazione e stampo consortile, comprovati da adeguata anzianità imprenditoriale e da una qualità curriculare professionale di ogni singolo componente e dell'intera

struttura delle imprese Socie partecipanti alla Società Consortile.

La società potrà quindi attivare e realizzare progetti di LAY OUT di comparti della sanità e delle attività di corollario, potrà realizzare verifiche di qualità ed attività tecnico e-stimative nel settore con rilascio di certificazioni, nonché tutte le attività rientranti nel campo della cosiddetta "ingegneria clinica".

La società ha altresì il proprio oggetto sociale in una seconda area di attività caratteristica, per la quale potrà svolgere:

a) l'attività editoriale con pubblicazioni periodiche e aperiodiche, con la esplicita esclusione dei giornali quotidiani, su qualsivoglia supporto materiale e/o immateriale, con elaborazione dati per realizzazione di testi, elaborati grafici e multimediali dedicati alla informazione, alla comunicazione aziendale, alla pubblicità, al marketing, all'espansione ottimizzata dei servizi sanitari, all'analisi epidemiologica, alla verifica delle aspettative e ricerche di mercato, alla gestione di subforniture e di filiere di supply chain anche con uso di tecnologie di tipo telematico;

b) l'organizzazione di strutture informatiche e/ o telematiche per la sanità, finalizzate alla gestione su rete Internet o altri supporti similari, di tecnologie Network Applications Service Provider (NASP) con o senza offerta di proprie farm

server, o altre offerte similari per la gestione con logistiche avanzate delle forniture di beni e/o servizi con le tecnologie digitali offerte dal mercato globale, dall'e-commerce e dall'e-governament;

c) la gestione di eventi fieristici, di aree commerciali, di manifestazioni promozionali, di meeting, simposi e congressi, con possibilità di fornitura dei servizi correlati;

d) servizi di ispezione tecnico funzionale nel settore della sanità e dei servizi correlati, anche per verifiche di tipo organizzativo sia interne alla Società Consortile che nell'interesse e su mandato di terzi committenti.

e) la formazione professionale nelle aree della propria gestione caratteristica e la fornitura di servizi reali di questo tenore.

#### (ART.4) PROFILI EMINENTI DELL'ATTIVITÀ SOCIALE

In relazione all'oggetto sociale esposto nei precedenti capoversi, si precisa che la società potrà avvalersi per se stessa e per la propria clientela, di tutte le agevolazioni previste dall'Ordinamento Regionale, Statale e Comunitario per le iniziative produttive, per l'innovazione, per la ricerca e lo sviluppo, per il recupero, per la formazione, nonché tutte le agevolazioni a supporto dell'attività editoriale e/o informativa tecnico scientifica.

La società potrà infine rilevare in toto, assumere partecipazioni o semplici interessenze in specifici affari, nei riguardi

di di altre società, imprese e/o persone fisiche particolarmente esperte del settore da associare in partecipazione, nonché partecipare a società, consorzi ed ad associazioni temporanee di imprese.

La società, previa redazione di regolamenti generali e/o capitoli specifici, potrà operare presso le sedi dei propri Soci che potranno essere oggetto di attività ispettiva regolamentata, ovvero presso strutture di proprietà di terzi, con facoltà di accesso e mantenimento di tutte le agevolazioni applicabili anche nelle tematiche connesse con la imposizione diretta ed indiretta, oltre quelle territoriali finanziarie e fiscali previste dalla Normativa in tema di nuove iniziative produttive, così come indicato nella risoluzione n°148/E del 30 giugno 1997 del Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate.

La linea guida gestionale che prevede il mantenimento di rapporti parcellizzati e/o regolamentati di lungo periodo con propri collaboratori qualificati è da considerarsi quale preminente e qualificante interesse della società.

Si precisa che la Società potrà compiere operazioni opportune e funzionali all'oggetto sociale, con esplicita esclusione di quelle finanziarie, professionali e/o fiduciarie, per le quali l'Ordinamento pone esplicite riserve a vantaggio di specifici soggetti professionali e/o imprenditoriali autorizzati, quali Professionisti, Istituti di Credito, Assicurazioni, Società Fiduciarie, Società di Intermediazione Mobiliare.

(ART.5) SEDE SOCIALE

La società consortile ha sede legale in MODUGNO, e potrà istituire sedi secondarie ed unità locali altrove, anche presso gli insediamenti indicati dai Soci partecipanti alla Società Consortile.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, (comprensivo di numero telefax ed e-mail certificata), per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

(ART.6) DURATA DELLA SOCIETÀ

La durata della società è fissata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata per decisione dell'assemblea dei soci.

(ART.7) CAPITALE SOCIALE / DIRITTO DI VOTO

Il capitale sociale è attualmente determinato in Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) ed è diviso in numero 500.000 (cinquecentomila) azioni del valore nominale di Euro 0,40 ciascuna; ogni azione attribuisce il diritto ad un voto.

La società non distribuisce ai soci i certificati rappresentativi delle azioni.

Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti eseguiti in denaro, con compensazione di debiti liquidi ed esigibili della società, con conferimenti di crediti e beni in natura; Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione della assemblea straordinaria nei modi e nei termini che

essa assemblea riterrà opportuni, compatibilmente con l'osservanza delle prescrizioni vigenti.

(ART.8) STRUMENTI FINANZIARI

La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

(ART.9) OBBLIGAZIONI

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

L'Organo amministrativo delibera l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili.

L'Assemblea Straordinaria delibera l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili ovvero può attribuire all'Organo Amministrativo la facoltà di emetterli fissando i limiti temporali e di importo.

I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano le norme di cui agli articoli 2415 e seguenti del c.c.

(ART.10) PATRIMONI DESTINATI

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis ss. c.c.

La deliberazione costitutiva è adottata dall'Organo Amministrativo ai sensi dell'articolo 2447 ter c.c.

(ART.11) AUMENTI DI CAPITALE

Il capitale potrà essere aumentato anche con apporti di beni immateriali, universalità di beni materiali e/o immateriali, aziende o rami di azienda, beni materiali diversi dal denaro, con le procedure di Legge.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con emissione di azioni che per ragioni di mutualità possono avere diritti diversi da quelle in circolazione con delibera dell'assemblea dei soci, la quale può delegare all'organo amministrativo i poteri necessari per realizzare l'aumento, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

La decisione di aumentare il capitale non può essere attuata fino a quando non sono stati integralmente eseguiti i conferimenti.

#### (ART.12) RECESSO DEL SOCIO

Il diritto di recesso spetta nei casi inderogabilmente previsti dal Codice Civile.

Nel caso di recesso il rimborso delle azioni da parte della società dovrà essere effettuato con applicazione irrinunciabile, prioritaria e ineludibile dei prevalenti principi di mutualità rammentando altresì che è preclusa alla società la possibilità di erogazione di utili civilistici intesi come mera rendita di capitale sotto qualsiasi forma.

Si precisa che preminenti principi di mutualità caratterizzano infatti anche i rapporti di tipo patrimoniale tra i soci e si precisa altresì che la società è di tipo consortile con la so-

la forma della SPA come quadro di mero riferimento organizzativo e normativo, ove applicabile.

Pertanto, in ossequio non derogabile di tali essenziali e caratterizzanti principi di mutualità posti dalla Legge e dal presente statuto sociale, si precisa che il prezzo di rimborso totale o parziale ovvero trasferimento delle azioni in seguito a recesso sotto qualsivoglia forma di un soggetto socio, compreso l'acquisto di azioni proprie da parte della stessa società nei termini di Legge, sarà determinato con i criteri di cui all'articolo 2437 ter 2° comma c.c Il rimborso dovrà avvenire, in ipotesi graduata per successione, mediante:

- a) l'acquisto delle azioni da parte degli altri soci e/o della medesima società secondo legge, anche in deroga motivata al principio generale della proporzionalità;
- b) da un terzo previo il gradimento espresso secondo il presente statuto;
- c) per riduzione del capitale sociale.

Se i mezzi della società non rendono possibile il rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale, l'assemblea straordinaria dei soci deciderà su una eventuale ipotesi di liquidazione.

Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla

circolazione dei titoli azionari.

Il recesso non può essere esercitato e se già esercitato è privo di efficacia se la società, nei termini di legge, revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

#### (ART.13) ESCLUSIONE DEL SOCIO

In caso di esclusione del socio, il rimborso delle azioni dovrà avvenire mediante:

- a) l'acquisto delle azioni da parte degli altri soci e/o della medesima società secondo legge, anche in deroga motivata, temporanea o definitiva, al principio generale della proporzionalità;
- b) l'acquisto delle azioni da parte di un terzo previo il gradimento espresso dall'assemblea dei soci;
- c) riduzione del capitale sociale.

Il rimborso delle azioni al socio escluso per ragioni ad esso socio imputabili, dovrà essere effettuato al valore previsto per il caso di recesso: in applicazione di preminenti criteri di mutualità, si precisa che resta salva la facoltà della società di rivalersi per qualsivoglia ipotesi di danno sul socio escluso, nel caso in cui le motivazioni sulle quali si basa la detta esclusione abbiano costituito un documento dimostrabile per la società stessa.

Pertanto, anche nel caso in cui il prezzo di rimborso delle azioni al socio escluso venga determinato con i criteri previ-

sti per il caso di recesso, resta sempre impregiudicata la esplicita facoltà per la società di compensare, anche in via cautelare, nelle forme più appropriate l'eventuale danno documentale ovvero il maggior danno in corso di contraddittoria valutazione, eventualmente derivante dal comportamento del socio in danno della società stessa o di taluni soci della stessa.

L'assemblea dei soci potrà escludere i soci nei seguenti casi considerati di giusta causa:

- per inattività totale o parziale;
- la condanna del socio, anche con sentenza non irrevocabile, alla reclusione, ovvero l'apertura di procedure concorsuali, ovvero ancora la dichiarazione di fallimento, la interdizione, l'inabilitazione;
- l'esercizio fraudolento, ovvero colposamente omissivo, da parte del socio di un'attività concorrente ovvero in anomalo conflitto di interesse con quella della società, anche con meri annunci fuorvianti aventi per obiettivo l'esclusione dolosa o colposa della società dalla partecipazione anche a mere ipotesi di fornitura.

L'esclusione del socio avviene per atto preliminare motivato del CDA: il voto PRO ESCLUSIONE ivi espresso dall'esponente dell'impresa azionista è vincolante per l'impresa azionista di appartenenza nelle eventuali altre delibere correlate da assumersi anche in sede assembleare sia ordinaria che straordinaria.

ria; la delibera di attivazione della procedura di esclusione di un socio da parte del CDA deve essere assunta con la maggioranza dei DUE TERZI dei presenti arrotondata per eccesso, riducendo però il quorum deliberante di tante unità quanti sono gli esponenti delle imprese sub-iudice.

Data la criticità della materia si precisa che, indipendentemente dal quorum costituente dei presenti (numero legale) del CDA, l'esito della specifica votazione per l'esclusione di soci dovrà vedere favorevole almeno la metà più uno dei soggetti in carica al CDA se numero pari, ovvero la metà arrotondata per eccesso in caso di numero dispari; non è consentita l'astensione ovvero l'assenza temporanea strumentale se l'esponente del CDA risulta presente.

#### (ART.14) AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

L'ammissione di nuovi soci, sia definitivi che temporanei, potrà riguardare:

- soggetti imprenditori;
- professionisti singoli e/o associati;
- soggetti di altro genere rilevanti ai fini di mutualità della società, ancorché per specifici progetti, comprese le ONLUS, le Fondazioni, altri enti di diritto pubblico e/o privato anche non italiani, con le procedure di Legge.

L'ammissione di nuovi soci avviene previa preliminare delibera del CDA: il voto favorevole ivi espresso dall'esponente dell'impresa azionista è vincolante per l'impresa azionista di

appartenenza nelle eventuali altre delibere correlate da assumersi anche in sede assembleare sia ordinaria che straordinaria; la delibera di attivazione della procedura di ammissione di un nuovo socio da parte del CDA deve essere assunta con la maggioranza dei DUE TERZI dei presenti arrotondata per eccesso.

Data la criticità della materia si precisa che, indipendentemente dal quorum costituente dei presenti (numero legale) del CDA, l'esito della specifica votazione per l'ammissione di nuovi soci dovrà vedere favorevole almeno la metà più uno dei soggetti in carica al CDA se numero pari, ovvero la metà arrotondata per eccesso in caso di numero dispari; non è consentita l'astensione ovvero l'assenza temporanea strumentale se l'esponente del CDA risulta presente.

#### (ART.15) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Nel caso di alienazione di azioni la parte interessata all'alienazione è obbligata ad una dettagliata relazione da inviare preventivamente al Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata inoltrata almeno sessanta giorni prima della cessione: il CDA deciderà secondo legge e secondo il presente statuto sociale, con l'applicazione di preminenti interessi di mutualità.

Si precisa che, nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto dalla Legge e dal presente statuto, l'acquirente non avrà di-

ritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

Le azioni sono trasferibili liberamente per atto tra vivi o a causa di morte solo a favore:

a) del coniuge di un socio, ovvero di parenti in linea retta di un socio, in qualunque grado, se il socio è iscritto alla società come persona fisica;

b) di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società cui appartiene l'impresa socia, previo parere vincolante del CDA o di soggetto delegato;

c) l'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari.

Qualora il trasferimento o la costituzione di diritti reali o di garanzia, debba avvenire a favore di soggetti diversi da quelli suindicati, è richiesto il gradimento vincolante dell'organo amministrativo.

Pertanto il socio alienante dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata all'organo amministrativo la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario e la descrizione delle azioni da alienare.

L'organo amministrativo dovrà comunicare con forma idonea al socio alienante la decisione sul gradimento.

Qualora entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire le azioni.

Il gradimento potrà essere negato:

a) quando l'acquirente non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria e commerciale;

b) qualora per condizioni soggettive o per l'attività svolta, l'acquirente, ancorché motivato da apparenti fini di mutualità, possa in realtà risultare attualmente o potenzialmente in posizione di deliberata concorrenza ovvero di strumentale conflitto di interessi con la società;

c) qualora sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che importi l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

d) qualora sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956 numero 1423 o della Legge 31 maggio 1965 numero 575 e successive modifiche o integrazioni.

Qualora il gradimento venga negato, la società (nei limiti consentiti dall'art. 2357 c.c.) ovvero gli altri soci, in proporzione alle azioni da ciascuno di essi possedute, potranno acquistare le azioni al corrispettivo determinato secondo le modalità e nella misura previste dall'art. 2437 c.c. A tal fi-

ne, l'organo amministrativo, nella medesima lettera con la quale viene comunicato il parere negativo al trasferimento a favore della persona indicata comunicherà al socio alienante la volontà di acquistare le azioni da parte della società o degli altri soci.

Il trasferimento dovrà essere perfezionato entro il termine di sessanta giorni dall'invio della suddetta lettera.

L'azionista è comunque libero di rifiutare l'offerta e conservare la titolarità delle proprie azioni.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai trasferimenti a causa di morte. In tal caso, gli eredi o il legatari del socio defunto dovranno comunicare con lettera raccomandata inviata all'organo amministrativo l'apertura della successione entro sessanta giorni dalla morte del de cuius, con l'indicazione degli eredi e dei legatari e la descrizione delle azioni cadute in successione. Fino a quando non sia stato espresso il giudizio in ordine al gradimento, gli eredi o i legatari non saranno iscritti nel libro dei soci, non saranno legittimati all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni e non potranno alienare le azioni con effetto verso la società.

#### (ART.16) LINEE GUIDA FINANZIARIE

Per urgenti necessità di cassa, i Soci partecipanti alla Società Consortile potranno anche versare in proporzioni non correlate alle quote sociali di ciascuno di essi, somme in

conto anticipazione o finanziamento con obbligo di restituzione, che dovrà avvenire quando i flussi finanziari sociali lo consentano agevolmente.

In caso di richieste di coperture finanziarie di programmi di investimento, con mezzi di medio lungo periodo, l'Organo Amministrativo dovrà prioritariamente interpellare i Soci partecipanti alla Società Consortile, singolarmente o in assemblea ordinaria appositamente convocata, per valutare la possibilità di finanziamenti da parte degli stessi Soci partecipanti alla Società Consortile in alternativa all'utilizzo di capitali di medio lungo periodo provenienti dal Sistema Creditizio.

Dette sovvenzioni di lungo periodo di norma saranno proporzionali alle quote di partecipazione al capitale sociale e infruttifere d'interessi. Le eventuali sovvenzioni a favore della società di cui al presente articolo, saranno realizzate con l'osservanza delle norme emanate dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (C.I.C.R.).

I contributi consortili dovranno di norma essere determinati e richiesti dal Consiglio di Amministrazione con delibera assunta a maggioranza qualificata dei DUE TERZI.

#### (ART.17) ASSEMBLEE

Le Assemblee potranno essere ordinarie o straordinarie, come previsto dalla Legge in tema di società per azioni.

Alla luce della specificità strutturali di una società consortile, i cui dati di bilancio propri hanno effetti che si mani-

festano in via tendenzialmente diretta, ma anche in via mediata, nei singoli bilanci di esercizio di una pluralità di altri soggetti economici partecipanti a vario titolo ai progetti consortili ed aventi discipline anche civilistiche e fiscali diverse, potenzialmente anche in aree geografiche diverse, si precisa che in applicazione della legge che consente deroghe motivate, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio dell'esercizio deve essere convocata entro il maggior termine di centoottanta giorni dalla chiusura dello stesso.

L'Organo Amministrativo potrà convocare la detta assemblea nel maggior termine civilistico di centoottanta giorni, senza alcuno specifico ulteriore aggravio di formalità nella convocazione assembleare, se si manifesteranno speciali ragioni e/o particolari necessità.

#### (ART.18) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

In particolare l'assemblea ordinaria può approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabi-

le;

c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;

d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

#### (ART.19) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

a) le modifiche dello statuto, salvo quanto più avanti previsto in tema di attribuzioni al CDA alla luce dell'art. 2365 II comma C.C..

b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

c) l'emissione dei prestiti obbligazionari convertibili ;

d) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Sono attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- la delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505, 2505 bis,;

- l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;

- l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;

- la riduzione del capitale sociale nel caso di recesso del socio;

- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normati-

ve;

- il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;

- la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale.

Si precisa che la citata attribuzione all'organo amministrativo di deliberare che per legge spettano all'assemblea di cui all'art. 2365, II comma c.c, è esclusiva e non può essere esercitata dall'assemblea se non previa delibera di modifica dello statuto stesso.

#### (ART.20) ASSEMBLEE DI SECONDA E ULTERIORE CONVOCAZIONE

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda o ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

#### (ART.21) ASSEMBLEA TOTALITARIA

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti

dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

(ART.22) ASSEMBLEA ORDINARIA: QUORUM COSTITUENTE

L'assemblea ordinaria in prima, seconda o ulteriore convocazione è regolarmente costituita, salvi i casi di legge, con l'intervento di tanti soci che rappresentino, anche per delega, almeno la metà del capitale sociale.

(ART.23) ASSEMBLEA STRAORDINARIA: QUORUM COSTITUENTE

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita se sono presenti, anche per delega, almeno i due terzi del capitale sociale; in seconda od ulteriore convocazione è validamente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno la metà del capitale sociale.

(ART.24) RINVIO DELL'ASSEMBLEA

I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale rappresentato in assemblea hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, senza altre formalità, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

11.8 Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare

Dato che la società non emette certificati azionari, la legittimazione a partecipare all'assemblea è data dall'iscrizione a libro soci.

I soci che per qualsivoglia ragione non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

(ART.25) RAPPRESENTANZA SOCI IN ASSEMBLEA: LE DELEGHE

I soci possono farsi rappresentare per delega ai sensi del Codice Civile unicamente da esponenti precedentemente rubricati presso un registro tenuto dal Consiglio di Amministrazione; la delega deve essere scritta su un modello conforme a quello specificamente approvato dal Consiglio di Amministrazione.

La delega può essere rilasciata anche per più assemblee ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se il socio ha conferito la delega ad un ente collettivo, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società.

Il voto può essere espresso anche per corrispondenza, mediante formulario che dovrà essere restituito alla società almeno tre giorni prima della data dell'assemblea. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.

(ART.26) ABROGATO

(ART.27) PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE: SVOLGIMENTO LAVORI

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti all'assemblea di intervenire a distanza UNICAMENTE mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio E video (VIDEOCONFERENZA) a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

Le condizioni necessarie per la validità dell'Assemblea in videoconferenza sono le seguenti:

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio Ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione;

- che sia consentito a tutti i partecipanti di poter accertare l'identità dei soggetti in collegamento remoto, con i quali la riunione deve essere collegiale e contestuale;

- che il presidente dichiari il numero delle deleghe ricevute e le generalità del soggetto che le ha rilasciate.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Qualora entro 30 (trenta) minuti dall'ora prevista per l'inizio dell'Assemblea, non fosse tecnicamente possibile il collegamento, l'Assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, in corso di Assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni assunte sino al momento della sospensione, salvo che le stesse debbano ritenersi connesse alle deliberazioni non ancora assunte.

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

#### (ART.28) ASSEMBLEE SPECIALI

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari.

#### (ART.29) ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento (5%) del capitale sociale con riferimento alla deliberazione impugnabile.

#### (ART.30) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Le convocazioni delle assemblee vengono redatte dall'Organo Amministrativo secondo Legge e l'avviso deve essere recapitato con ogni mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, come lettera raccomandata A.R. spedita ai Soci oppure mediante telefax o posta elettronica, purchè siano stati iscritti nel libro dei Soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica e vi sia conferma documentale di tale ricezione (rapporto favorevole di invio fax ovvero conferma della lettura della e-mail).

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;

- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;

- le materie all'ordine del giorno;

- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

Nello stesso avviso potranno essere fissate successive adunanze, in giorni successivi a quello indicato per la prima convocazione.

Alla luce della specificità strutturali di una società, i cui dati di bilancio propri hanno effetti che si manifestano in via tendenzialmente diretta, ma anche in via mediata, nei singoli bilanci di esercizio di una pluralità di altri soggetti economici partecipanti a vario titolo anche a singoli progetti consortili ed aventi discipline anche civilistiche e fiscali diverse, potenzialmente anche in aree geografiche diverse, si precisa che in applicazione della legge che consente deroghe motivate, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio dell'esercizio deve essere convocata entro il maggior termine dei 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dello stesso. L'Organo Amministrativo potrà convocare la detta assemblea nel detto maggior termine, senza alcuno specifico ulteriore aggravio di formalità per la convocazione assembleare, se si manifesteranno speciali ragioni e/o particolari necessità.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sin-

dacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

Alle assemblee potranno partecipare, se esplicitamente invitati dal Legale Rappresentante, i Direttori della società, Professionisti ed Esperti Esterni per fornire chiarimenti tecnici sulle tematiche in evidenza.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

Il voto può essere espresso anche per corrispondenza, ai sensi dell'articolo 2370 del Codice Civile, mediante formulario che dovrà essere restituito alla società, sottoscritto in forma leggibile con ogni mezzo che garantisca la ricezione presso la sede indicata della società, almeno tre giorni prima della data dell'assemblea. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.

#### (ART.31) CASI PARTICOLARI DI ASSEMBLEA

Le Assemblee potranno svolgersi in luoghi diversi dalla sede sociale purchè nell'ambito del Territorio della Repubblica Italiana. L'Assemblea potrà in via del tutto eccezionale essere convocata in giorni festivi. L'assemblea può essere motivatamente rinviata nei termini e modalità di legge..

Il Presidente nel corso dell'assemblea può consentire la riproduzione di elaborati multimediali a fini di migliore presentazione e/o comunicazione di argomenti correlati all'Ordine

del Giorno ovvero negare la possibilità di registrazione dei lavori assembleari in video e/o in voce, su supporto magnetico e/o con impiego di altre tecnologie.

(ART.32) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del CDA ovvero in sua assenza o nel caso pur presente abbia motivi di impedimento personale e/o oggettivo, da altra persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

(ART.33) SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

Segretario di assemblea può essere chiunque, salvi i casi in cui la Legge prevede l'obbligo della redazione del verbale da parte di un Notaio.

(ART.34) QUORUM DELIBERANTI

Salvo che la Legge o il presente statuto non preveda esplicitamente maggioranze diverse, si conviene:

a) che l'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto;

b) che l'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale; in seconda od ulteriore convocazione delibera con il

voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale.

(ART.35) ORGANO AMMINISTRATIVO

La Società ha quale Organo Amministrativo un Consiglio di Amministrazione (in sigla CDA) che potrà essere formato anche da soggetti non esponenti e/o appartenenti ai soggetti partecipanti alla Società Consortile e dura in carica tre anni: il CDA può essere composto da un minimo di nove ad un numero massimo di trentatré componenti.

La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione; la rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano inoltre agli Amministratori Delegati nei limiti dei poteri loro conferiti, salvo diversa disposizione dell'atto di delega: pertanto il Consiglio di Amministrazione può nominare, nei limiti di Legge, tra i suoi membri uno o più amministratori delegati.

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione vi potranno essere più figure di Consigliere Delegato.

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Alla luce dell'art. 2365 II comma C.C., sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

a) la delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505, 2505 bis c.c.;

b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;

c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;

d) la riduzione del capitale sociale nel caso di recesso del socio;

e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;

f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;

g) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale.

Il caso di revoca o dimissioni di componenti del Consiglio non comporta la decadenza collegiale specificando che ai componenti superstiti è concessa la facoltà di procedere alla nomina di sostituti ai sensi dell'art.2386 del Codice Civile; il Consiglio di Amministrazione potrà anche essere formato da un numero pari di componenti.

Il Consiglio potrà nominare uno più Comitati Esecutivi.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno trimestrale.

(ART.36) NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CDA

Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente se non vi ha provveduto l'assemblea ed eventualmente un Vice-Presidente

che sostituisce il presidente nel caso di assenza o di impedimento. Il primo presidente viene nominato nell'atto costitutivo dai soci fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione può scegliere di nominare il segretario redigente il verbale delle adunanze anche tra soggetti estranei al Consiglio stesso.

Il Consiglio si riunisce presso la sede della società o altrove, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno cinque dei suoi membri.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie già riportate nel presente statuto in tema di assemblee, con la sola esclusione delle previsioni relative alle deleghe in quanto non ammesse per i lavori del CDA.

Il Consiglio viene convocato dal presidente con lettera, telefax o messaggio di posta elettronica con conferma di ricevimento da inviarsi almeno DIECI giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore ed ad ogni sindaco effettivo: nei casi di motivata urgenza la convocazione potrà essere effettuata con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica con conferma di ricevimento da inviarsi almeno CINQUE GIORNI prima.

Il Consiglio redige la prima stesura e le eventuali modifiche dei recapiti di ogni persona fisica quale soggetto da convo-

carsi in caso di adunanza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Salvo diverse maggioranze esplicitamente richieste dal presente statuto ed eventualmente dovute in applicazione della legge o di altre fonti normative aventi forza di legge, le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei membri presenti: in ogni caso di parità di voti contrapposti diventa determinante il voto del Presidente.

Sono efficaci le deliberazioni del Consiglio che risultano dal verbale firmato dal presidente e dal segretario della seduta.

#### (ART.37) POTERI E DOVERI DEL CDA

All'Organo Amministrativo sono attribuiti illimitati poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, e gli sono pertanto attribuiti anche i compiti e/o facoltà qui non espressamente menzionati ai fini del completo perseguimento dell'oggetto sociale, di tutti gli adempimenti connessi con la gestione della società nonché di tutte le altre norme previste dalla legge e dalle norme pattizie redatte nel presente contratto sociale, in modo che nessuno, per qualsivoglia titolo e/o ragione, possa mai opporre all'Organo Amministrativo medesimo, mancanza od imprecisione di poteri.

Pertanto in via meramente esemplificativa si precisa che l'Organo Amministrativo ha la facoltà di nominare direttori (dell'area tecnica, commerciale, amministrativa, editoriale) i

quali avranno l'onere di gestire, con assidua dedizione e con piena autonomia, gli incarichi ricevuti riferendo i risultati direttamente all'Organo Amministrativo, nonché auto-organizzare la propria attività, al fine di espletare al meglio gli incarichi ricevuti ovvero realizzare i progetti secondo le indicazioni deliberate dall'Organo Amministrativo della società e/o dall'Assemblea dei Soci partecipanti alla Società Consortile.

Essi, unitamente a tutti i collaboratori a vario titolo della società, dovranno essere edotti dello statuto sociale, dei regolamenti e delle eventuali modifiche, con particolare attenzione alle parti che riguardano il loro rapporto con la società.

A tale scopo si specifica che in deroga esplicita ed irrevocabile di qualsivoglia altra derogabile previsione normativa attuale o futura anche indirettamente e/o analogicamente applicabile al loro rapporto di collaborazione con la società, tutti i soggetti che con un minimo di autonomia professionale collaborano con la società, dovranno di norma essere inquadrati con rapporti di lavoro non subordinato, con compenso di norma in tutto ovvero in massima parte parametrato su base variabile, con predisposizione di adeguata modulistica interna consona alle norme di qualità vigenti come ad esempio le ISO UNI EN 9000 o le VISION 2000.

Il CDA, ovvero altro soggetto delegato, determina i compensi

delle linee di attività da assegnare ai direttori della società, con trattamento previdenziale e fiscale estrapolato dalla normativa vigente in tema di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione ovvero alla disciplina del lavoro non subordinato.

Con riferimento all'art. 11, comma 6 D. Lgs. 18 dicembre 1997, numero 472 e comunque nei limiti di legge, la società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzione conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo specifico ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società.

E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5, comma 3 D. Lgs. 472/97. La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia si saranno pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

(ART.38) EMOLUMENTI PER CDA E DIRETTORI

Gli emolumenti per i componenti dell'Organo Amministrativo sono determinati in base a delibera dell'Assemblea Ordinaria, mentre quelli per i direttori della Società potranno, nei limiti di Legge, essere determinati dall'Organo Amministrativo.

Ai Componenti dell'Organo Amministrativo e ai Direttori della Società potranno essere corrisposte, con le modalità previste dalla Legge, le appresso indicate tipologie di somme:

- rimborsi di tutte le anticipazioni e delle spese sostenute nell'esercizio della carica o delle funzioni esercitate per conto della Società, con particolare riferimento al rimborso delle spese di trasferta;

- emolumenti fissi e/o variabili parametrati su entità economico-aziendali di estrazione e/o caratterizzazione qualitativa e/o quantitativa con la assoluta e tassativa esclusione, sotto qualsiasi forma, di compensi costituiti da partecipazioni agli utili, per i quali vigono principi di mutualità.

Gli Amministratori, i Direttori unitamente ai collaboratori tecnici, amministrativi, logistici già più volte citati potranno quindi ricevere, in tutto ovvero in massima parte, compensi variabili purchè parametrati rispetto:

- a) ad indicatori economico-aziendali quali, ad esempio, risultati preventivi e/o consuntivi di azioni di marketing, fatturati, ricavi su linee di prodotto e/o servizio, stati di avanzamento pianificati di forniture particolarmente complesse;

b) a particolari poste economiche e/o patrimoniali;

c) a particolari obiettivi gestionali sia quantitativi che qualitativi, con la sola esclusione, come detto, di partecipazioni, agli utili sociali.

#### (ART.39) STATUS DI COMPONENTE DEL CDA

Con il meritevole intento di consentire un management caratterizzato da alta professionalità, si precisa che lo status di componente dell'Organo Amministrativo nonché di legale rappresentante della società, potrà essere compatibile con quello di imprenditore e/o amministratore operante nei settori di attività caratteristica della società: pertanto i membri del Consiglio di Amministrazione non sono vincolati dal divieto di cui all'articolo 2390 del Codice Civile, sino a contraria deliberazione dell'assemblea.

#### (ART.40) COLLEGIO SINDACALE

L'assemblea dei soci, nomina il collegio sindacale, al quale spetta la effettuazione del controllo contabile, fintantoché la società non intenda fare ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia soggetta alle norme in tema di bilancio consolidato.

La determinazione delle competenze economiche e/o ogni altro emolumento al collegio sindacale spettano all'assemblea dei soci; tutti soggetti indicati durano in carica per tre esercizi consecutivi dalla loro nomina e sono rieleggibili: scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bi-

lancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c.. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità già più volte citate che il presente statuto ha dettagliatamente disciplinato in tema

di assemblee.

(ART.41) BILANCIO

Gli esercizi sociali decorrono dal giorno 01/04 al giorno 31/03 dell'anno solare successivo: il primo terminerà in data 31/03/2003.

All'Organo Amministrativo spetta l'obbligo di redigere la bozza del bilancio e degli allegati da sottoporre alla discussione e approvazione dell'Assemblea dei Soci partecipanti alla Società Consortile, nonché ogni altro adempimento previsto dalla Legge.

Il bilancio potrà essere sottoposto volontariamente, contrattualmente e/o obbligatoriamente a Certificazione con le procedure di Legge e della Normativa indicata nei principi contabili e di revisione emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti integrati dai principi dell'International Accounting Standards Committee.

Il bilancio e gli allegati, atti di norma particolarmente prolissi, potranno essere trascritti sui libri sociali in forma di estratto, in quanto documenti sottoposti a pubblicità legale obbligatoria: pertanto, nel caso l'Ordinamento lo consenta, si precisa che la trascrizione sui libri sociali potrà avvenire per estratto conforme dopo la definitiva approvazione da parte dell'Assemblea, per evitare eventuali sovrapposizioni con documenti preparatori ovvero rendiconti pre-consuntivi precedenti alla stesura civilisticamente definitiva.

(ART.42) UTILI / INTERESSE MUTUALISTICO

La società persegue preminenti fini di mutualità, ovvero di attiva collaborazione tra imprese svolgenti esse stesse attività variamente rilevanti sul piano economico.

Pertanto gli utili netti non potranno essere in tutto ovvero in parte distribuiti ai Soci partecipanti alla Società Consortile sotto forma di dividendi, ma nel caso, con l'osservanza dei preminenti principi di mutualità indicati nel presente statuto ovvero indicati nella delibera che approva il bilancio, essere fonte finanziaria per progetti di utilità comune.

*(NDR: comma aggiunto nel 2005 quale emendamento di mera precisazione non additiva, esplicitamente richiesto da esponenti della Pubblica Amministrazione)* Si precisa che il divieto di distribuzione di utili comprende il caso di liquidazione della società: pertanto anche il patrimonio residuale eventualmente disponibile alla fine della procedura di liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività e la restituzione del capitale agli azionisti, non potrà essere distribuito ai soci ma sarà diversamente destinato e impiegato nei modi stabiliti dall'assemblea che approva il bilancio finale di liquidazione, sotto l'osservanza della Legge e del presente statuto.

(ART.43) SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinando le loro facoltà e le linee guida cui la procedura dovrà attenersi nonché i tempi in cui

completare la procedura di liquidazione.

(ART.44) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Fintantochè la società non ricorra al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325/bis del codice civile, si conviene che qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale nominato dal presidente del tribunale nel cui ambito ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

il collegio arbitrale dovrà decidere entro 180 (centottanta) giorni dalla nomina, in via rituale secondo diritto.

resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale.

sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Se la parte soccombente si rifiuta di pagare in tutto ovvero in parte, detti oneri e/o quelli indicati nel lodo arbitrale a favore della parte vittoriosa, laddove tale inerzia possa apportare maggior danno anche d'immagine alla società, l'Organo Amministrativo ha facoltà di anticipare tali somme cautelando al meglio il proprio credito e avviando il recupero della somma anticipata maggiorata di spese e interessi legali ma con ulteriore aggravio di una penalità statutaria pari all'importo non pagato.".